

DCO 23/11

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ DI VENDITA
AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI CANALIZZATE**

*Documento per la consultazione
Mercati di incidenza: gas diversi dal gas naturale*

16 giugno 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di disciplina dell'attività di vendita al dettaglio di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo di reti canalizzate, relativamente alla definizione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **22 luglio 2011**. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Premessa	4
1.2	Oggetto del documento per la consultazione	5
2	REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE	5
2.1	Articolazione delle condizioni economiche GPL e gas manifatturati	5
	<i>CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GPL</i>	6
2.2	Componente relativa all'approvvigionamento	6
2.3	Componente relativa al servizio di distribuzione e misura	6
2.4	Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio	7
	<i>CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS MANIFATTURATO</i>	8
2.5	Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi	8
2.6	Componente relativa al servizio di distribuzione e misura	8
2.7	Componente relativa alla vendita al dettaglio	8
3	CRITICITÀ RELATIVE AGLI ATTUALI CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA	8
3.1	Componente relativa all'approvvigionamento	8
3.2	Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio	9
4	PROPOSTE D'INTERVENTO	9
4.1	Componente relativa all'approvvigionamento	9
4.2	Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio	12

1 Introduzione

1.1 Premessa

- 1.1.1 Le reti di distribuzione di gas diverso da gas naturale rappresentano una realtà caratterizzata da un ridotto numero di imprese che servono località per lo più isolate e non densamente abitate, in gran parte localizzate nel centro-nord. Queste realtà rappresentano tuttavia una parte importante del sistema distributivo del gas in Italia, in quanto sostituiscono, senza sostanziali differenze in termini di qualità del servizio ai clienti finali, la distribuzione di gas naturale in aree difficilmente raggiungibili dalla rete di gas naturale.
- 1.1.2 Il Testo integrato dell'attività di vendita di gas (TIVG), allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, disciplina tra l'altro la regolazione del servizio di vendita di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e le relative condizioni di erogazione. In particolare, vengono definite le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita di gas diversi devono applicare ai clienti finali, con riferimento alla fornitura di:
- gas di petrolio liquefatti (GPL);
 - gas manifatturati.
- 1.1.3 Le aziende che distribuiscono GPL a mezzo reti canalizzate sono 85 e le località servite sono 655, con un numero complessivo di clienti finali pari a circa 137.500, come rappresentato nella Tabella 1, che indica la ripartizione geografica delle località e dei clienti.

Tabella 1

Località e clienti serviti con GPL, ripartiti geograficamente		
	Numero località	Numero Clienti
Nord	284	41.083
Centro	275	48.950
Sud	96	47.397

Dati riferiti al 2009

- 1.1.4 La Tabella 2 indica invece il numero delle località alimentate con GPL ripartite secondo fasce di clienti.

Tabella 2

Località servite con GPL suddivise per clienti	
Numero località	Numero Clienti
472	da 0 a 200
140	da 201 a 500
32	da 501 a 1.000
8	da 1.001 a 2.000
3	> 2.000

Dati riferiti al 2009

- 1.1.5 Per quanto riguarda la fornitura di gas manifatturato le località oggi alimentate da tale gas sono 3; nella Tabella 3 sono indicate queste località, il tipo di gas utilizzato, nonché il numero di clienti serviti.

Tabella 3

Località servite con gas manifatturato		
Località	Tipo di gas distribuito	Numero Clienti
SCALDASOLE (PV)	Gas incondensabile da raffineria	406
SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)	Gas incondensabile da raffineria	2.490
CORNIGLIO (PR)	Gas manifatturato/miscelato in prevalenza da gas naturale	517

Dati riferiti al 2009

1.2 Oggetto del documento per la consultazione

- 1.2.1 Il presente documento si propone di formulare delle proposte in materia di revisione delle vigenti condizioni economiche per la vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, con particolare riferimento alle componenti relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
- 1.2.2 Per gli altri aspetti, relativi alle determinazioni della tariffa di distribuzione nonché riferiti ad una semplificazione degli adempimenti in materia di *unbundling*, si rimanda a successivi ulteriori approfondimenti che verranno effettuati dall'Autorità.
- 1.2.3 Nel formulare tali proposte l'Autorità intende perseguire obiettivi multipli, quali la copertura dei costi sostenuti dagli esercenti e la possibilità di fornire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo. In aggiunta a ciò l'Autorità si propone anche un obiettivo di semplificazione, laddove possibile, omogeneizzando i corrispettivi applicati su tutto il territorio nazionale.
- 1.2.4 Nel successivo capitolo 2 vengono illustrate le attuali metodologie di determinazione e aggiornamento dei corrispettivi, mentre nel capitolo 3 si analizzano le principali criticità. Infine, nel capitolo 4, si illustrano in dettaglio gli orientamenti dell'Autorità.

2 Regolazione vigente in materia di condizioni economiche

2.1 Articolazione delle condizioni economiche GPL e gas manifatturati

- 2.1.1 Ai sensi delle disposizioni di cui al TIVG, le condizioni economiche di fornitura del GPL e dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento;
 - b) componente relativa al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio.
- 2.1.2 Nei paragrafi successivi vengono illustrate in dettaglio le singole componenti e le modalità di aggiornamento, sia per il GPL, sia per i gas manifatturati.

Condizioni economiche per la fornitura di GPL

2.2 Componente relativa all'approvvigionamento

2.2.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:

- *QEPROPMC*, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima;
- *ACC*, imposta determinata ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale;
- *QTCA_i*, a copertura dei costi di trasporto e altri costi dell'*i*-esimo ambito.

2.2.2 Elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Attualmente l'elemento *QEPROPMC* viene aggiornato dall'Autorità il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice dei prezzi di riferimento J_t . Tale indice è calcolato considerando i valori medi dei prezzi del propano relativi al trimestre precedente¹. Inoltre, al fine di limitare la volatilità nel tempo dei corrispettivi applicati ai clienti finali, è attualmente previsto che l'aggiornamento della componente relativa all'approvvigionamento avvenga nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t , in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}).

2.2.3 Elemento a copertura dei costi di trasporto e altri costi

Il livello iniziale del suddetto elemento è stato determinato con la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, per l'anno termico 2004–2005, come differenza tra il valore della componente materia prima per l'*i*-esimo ambito *CMP_i*, in vigore alla data dell'1 ottobre 2004 e le componenti *QEPROPMC* e *ACC*, calcolate come sopra richiamato alla medesima data.

L'aggiornamento dell'elemento *QTCA_i* avviene all'inizio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2.3 Componente relativa al servizio di distribuzione e misura

2.3.1 La componente del servizio di distribuzione e misura è determinata ai sensi della Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012 (RTDG).

¹ In particolare, l'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal rapporto tra:

a) *PROPANO_t* pari alla media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo giorni di quotazione del dato. Con delibera 28 dicembre 2006, n. 322/06 la quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP, non più pubblicata da Platt's LP Gaswire, è stata sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998.;

b) *PROPANO₀* pari al valore base di propano relativo al periodo febbraio – aprile 2002;

2.4 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

2.4.1 Il livello iniziale della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, QVD , è stato determinato dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, per l'anno termico 2001–2002 e per ciascun ambito tariffario, secondo la formula:

$$QVD = VRVD/VCV$$

con:

$$VRVD = \nu NV$$

dove:

- $VRVD$ è il vincolo sui ricavi, per ciascun ambito tariffario, relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito;
- ν è un coefficiente rappresentativo dei costi unitari, operativi e di capitale, dell'attività di vendita al dettaglio, pari a 32,07 euro/cliente;
- NV è il numero di clienti attivi nell'anno termico precedente in ciascun ambito tariffario;
- VCV è il volume di gas venduto ai clienti finali nell'anno termico precedente in ciascun ambito tariffario.

2.4.2 Il medesimo metodo di calcolo del livello iniziale della QVD è attualmente utilizzato per le località che si trovano nel periodo di avviamento².

2.4.3 L'aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio avviene ad inizio anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, del tasso annuale di recupero della produttività applicato alla quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento e del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, secondo la formula:

$$QVD_t = QVD_{t-1} * \left[1 + I_{t-1} - RP_V * pesoV_{amm+ges} + Y \right]$$

dove:

- QVD_{t-1} è il valore della componente relativa vendita al dettaglio in vigore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP_V è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, di cui all'articolo 42 del RTDG e pari al 3,6% per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012.;
- $pesoV_{amm + ges}$ è la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento, pari a 84,06%;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

² Il periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura.

Condizioni economiche per la fornitura di gas manifatturato

2.5 Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

2.5.1 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, applicando:

- a) ai gas manifatturati composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista per il GPL;
- b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista per il gas naturale.

2.6 Componente relativa al servizio di distribuzione e misura

2.6.1 La componente del servizio di distribuzione e misura è determinata ai sensi della Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012 (RTDG).

2.7 Componente relativa alla vendita al dettaglio

2.7.1 Con riferimento alla componente relativa alla vendita al dettaglio si applicano le medesime disposizioni previste per il GPL.

3 Criticità relative agli attuali criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura

3.1 Componente relativa all'approvvigionamento

3.1.1 Elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativo alla materia prima

Le attuali modalità di aggiornamento, sulla base delle quotazioni del trimestre precedente, determinano un disallineamento tra i prezzi da applicare ai clienti finali e i costi sostenuti dagli esercenti in ciascun mese del trimestre a cui si riferisce l'aggiornamento, legati alle quotazioni del medesimo periodo. Tale disallineamento, in particolare, appare più evidente in corrispondenza dell'inizio e della fine del periodo invernale, quando i prezzi vengono determinati sulla base delle quotazioni di periodi caratterizzati, rispettivamente, da bassa e alta domanda.³ In particolare, all'inizio del periodo di riscaldamento, i prezzi sono determinati sulla base di quotazioni tipicamente inferiori rispetto ai costi di approvvigionamento e vengono applicati agli elevati consumi invernali.⁴ Effetto contrario si registra alla fine del periodo di riscaldamento quando le quotazioni risentono della domanda elevata e i prezzi sono generalmente superiori ai

³ Generalmente i costi della materia prima presentano un andamento strettamente legato alle oscillazioni della domanda.

⁴ A titolo di esempio, si consideri quanto avvenuto con l'aggiornamento relativo al IV trimestre 2010 (ottobre–dicembre). In tale trimestre è stata deliberata una diminuzione del costo della materia prima di circa 7 cent€/mc, determinata con riferimento alle quotazioni del periodo luglio-settembre 2010, periodo in cui sul mercato internazionale si sono registrati prezzi più contenuti, anche in relazione alla minore domanda che si ha nei mesi estivi. A fronte di questa diminuzione, i costi relativi alla materia prima, riferiti invece alle quotazioni internazionali del prodotto del periodo ottobre – dicembre 2010, sono stati più alti di circa il 30%.

costi sostenuti dagli esercenti. Tale differenza non consente comunque di compensare il primo effetto in quanto i prezzi così determinati si applicano ai bassi consumi estivi.

3.1.2 Elemento a copertura dei costi di trasporto ed altri costi

Come detto al comma 2.2.3 il livello iniziale dell'elemento $QTCA_i$ è stato determinato nel 2004 ed aggiornato fino ad oggi, all'inizio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Si ritiene quindi necessario valutare se gli attuali livelli dei corrispettivi risultano in linea con i costi sostenuti dagli operatori. A tale fine, si fa presente che le segnalazioni prevenute dagli operatori, anche attraverso le loro associazioni, mostrerebbero uno scostamento negativo tra corrispettivi applicati e costi sostenuti compreso tra il 10% e il 15%.

3.2 *Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio*

3.2.1 La componente QVD per gas diversi da gas naturale è stata determinata per la prima volta nell'anno termico 2001–2002, attraverso la formula di cui al punto 2.4.1, per ogni singolo ambito tariffario allora individuato.

3.2.2 L'evolversi della configurazione degli ambiti tariffari⁵ con l'aggregazione degli ambiti precedenti, ha determinato la situazione per cui, ad oggi, in ogni località viene applicata una QVD diversa, anche in relazione al fenomeno registrato in passato del passaggio di una località da un ambito ad un altro e al successivo aggiornamento negli anni attraverso la formula del *price cap*. Conseguentemente l'attuale situazione è caratterizzata da un'enorme diversificazione di valori della QVD anche tra località appartenenti allo stesso ambito tariffario, che non trova giustificazione dal momento che le attività remunerate all'esercente attraverso la componente a copertura dei costi di commercializzazione sono le medesime.

3.2.3 Inoltre, risulta necessario valutare se gli attuali livelli dei corrispettivi risultano in linea con i costi sostenuti dagli operatori, anche in considerazione delle segnalazioni degli esercenti che hanno più volte evidenziato l'inadeguatezza dei livelli vigenti in relazione agli adempimenti a loro carico, con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale con i clienti finali.

4 **Proposte d'intervento**

4.1 *Componente relativa all'approvvigionamento*

4.1.1 Elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativo alla materia prima

Con riferimento alle criticità rappresentate al paragrafo 3.1.1 si delineano le seguenti proposte di intervento.

Proposta 1

Una prima soluzione potrebbe essere quella di prevedere una periodicità mensile di aggiornamento della materia prima. In particolare, l'Autorità potrebbe aggiornare alla fine di ciascun mese il livello dell'elemento $QEPROPMC$ da applicare a partire dal primo giorno del mese successivo, con riferimento alle quotazioni relative al mese in cui

⁵ Si ricorda che, attualmente, gli ambiti tariffari sono identificati come l'insieme delle località appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima società distributrice

effettua la determinazione. Ciò consentirebbe agli operatori di applicare ai clienti un valore del costo della materia prima più in linea con le quotazioni internazionali del prodotto, ma al contempo comporterebbe l'applicazione di corrispettivi mensili ai clienti finali, aumentando la volatilità nel tempo dei medesimi corrispettivi⁶.

In tal caso l'aggiornamento mensile, riferito alle quotazioni del mese in cui si effettua la determinazione, è attuabile in quanto le quotazioni mensili *Postings/Contracts* del propano sono disponibili all'inizio di ciascun mese.

Per la trasformazione dei valori espressi in dollari per tonnellata metrica in valori espressi in euro/kg si potrebbe valutare se utilizzare la media di cambi giornalieri del periodo dall'1 al 20 del mese in cui si effettua la determinazione o, in modo simile a quanto avviene attualmente, la media dei giorni dal 15 del penultimo mese al 14 del mese in cui si effettua la determinazione, non essendo disponibile il valore medio del cambio mensile alla data della determinazione stessa.

Q1: Per i valori del cambio dollaro/euro quale delle due ipotesi si ritiene preferibile? Per quali motivi ?

Proposta 2

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di modificare l'attuale metodologia di determinazione dei corrispettivi, passando ad una logica di determinazione *ex-ante*, su base semestrale, di un prezzo "invernale" e di un prezzo "estivo", con la necessità di effettuare un conguaglio *ex-post* in relazione ai valori mensili effettivi. In particolare, tali prezzi verrebbero determinati con quotazioni che riflettano l'andamento dei costi di approvvigionamento del periodo invernale (ottobre-marzo)_{t-1} e del periodo estivo (aprile-settembre)_{t-1} del precedente anno e verrebbero applicati per sei mesi al cliente finale, nei periodi (ottobre-marzo)_t e (aprile-settembre)_t.

A titolo di esempio, si considerino le quotazioni del propano espresse in \$/MT rilevate nel periodo Settembre 2010-Marzo 2011 e le relative variazioni mensili, come illustrato nella Tabella 4

Tabella 4

Sett. 2010	Ott. 2010	Nov. 2010	Dic. 2010	Gen. 2011	Feb. 2011	Mar. 2011
636,24	686,21	769,94	917,72	961,02	836,10	839,43
-	+ 7,9 %	+ 21,0 %	+ 44,2 %	+ 51,0 %	+ 31,4 %	+ 31,9 %

Tali variazioni mensili determinerebbero l'andamento delle variazioni da considerare mensilmente per i mesi da ottobre 2011 a marzo 2012.

Con la metodologia di cui alla presente proposta, quindi, nel mese di settembre 2011, sulla base della quotazione del medesimo mese, verrebbe stimato il valore delle quotazioni del semestre successivo (ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo) variando la quotazione di settembre 2011 rispettivamente del + 7,9 %, 21,0 %, 44,2 % e così via. Il prezzo "invernale" si calcolerebbe con la medesima formula utilizzata oggi ma adottando come valore *Propano_t* la media delle quotazioni, come sopra stimate, dei mesi che vanno da ottobre 2011 a marzo 2012. In modo del tutto analogo il prezzo "estivo" verrebbe determinato la media delle quotazioni dei mesi che vanno da aprile 2012 a settembre 2012.

Tale media verrà fatta considerando il profilo dei consumi di ciascun mese dell'anno precedente, pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla voce GPL uso combustione.

⁶ Si rileva, comunque, che a fronte di un aumento della volatilità si avrebbe una riduzione dei potenziali "salti" dei corrispettivi tra i diversi trimestri.

La seguente Tabella 5 mostra, a titolo di esempio, i valori, espressi in 000/T, relativi all'anno 2010.

Tabella 5

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
249,0	276,0	221,0	157,0	109,0	116,0	111,0	114,0	131,0	165,0	184,0	291,0	2.124,0
11,7 %	13,0 %	10,4 %	7,4 %	5,1 %	5,4 %	5,2 %	5,4 %	6,2 %	7,8 %	8,7 %	13,7 %	100,0

Per quanto attiene ai valori di cambio dollaro/euro da utilizzare, si prospettano due soluzioni:

- si utilizza il cambio relativo all'ultimo valore disponibile prima dell'inizio del semestre (nel nostro esempio settembre 2011 e marzo 2012) e lo si mantiene fisso per tutto il periodo;
- nella stima delle quotazioni del semestre si utilizzano le quotazioni già trasformate in euro/kg.

Per quanto attiene alla fase di conguaglio semestrale, l'Autorità, durante il periodo invernale/estivo calcolerebbe e pubblicherebbe gli effettivi valori mensili che l'esercente utilizzerà, a fine periodo, per effettuare i conguagli calcolati come differenza tra il prezzo applicato nel periodo e prezzi mensili effettivi.

Q2: *Si preferisce la Proposta 2 rispetto alla Proposta 1? Per quali motivi?*

Q3: *Quale tra le due soluzioni relative alla trasformazione dei valori da dollari/tonnellata a euro/kg è preferibile?*

Infine, al fine di perseguire l'obiettivo di rendere i prezzi applicati ai clienti finali maggiormente in linea ai costi di approvvigionamento sostenuti dagli esercenti, l'Autorità intende proporre di togliere la soglia di invarianza del 5% oggi vigente, con riferimento ad entrambe le proposte.

Q4: *Si ritiene preferibile modificare l'attuale valore della soglia, fissato al 5%? Per quali motivi?*

4.1.2 Elemento a copertura dei costi di trasporto e altri costi

La revisione della componente del trasporto $QTCA_i$ dovrebbe riguardare sia la determinazione del nuovo livello iniziale che le modalità di aggiornamento.

Con riferimento al primo aspetto, l'analisi dei costi di trasporto relativi al gas distribuito attraverso reti canalizzate appare alquanto incerta stante la specificità delle aziende GPL, nelle quali il settore canalizzato risulta il più delle volte marginale rispetto agli altri settori non regolati (sfuso nel libero mercato, bombole e autotrazione), determinando una certa difficoltà di attribuire correttamente i costi a ciascuna attività. A tale proposito occorre segnalare come i dati di *unbundling* trasmessi dagli esercenti e a disposizione dell'Autorità, non consentono di estrarre informazioni attendibili circa i costi delle diverse attività svolte dal medesimo esercente.

Pertanto, tenuto conto degli elementi di criticità relativi all'analisi dei costi di trasporto sopra evidenziati, al fine di determinare il nuovo livello del costo di trasporto l'Autorità

intende procedere, coerentemente con le modalità utilizzate per le attuali determinazioni⁷, calcolando l'elemento $QTCA_i$ attraverso la formula:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- CMP_i è: il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative al mese di gennaio 2011 espresso in euro/GJ;
- $QEPROPMC$ e ACC sono i valori relativi al mese di gennaio 2011, così come definiti al comma 2.2.1.

Gli esercenti la vendita comunicheranno all'Autorità i valori della componente materia prima in ciascun ambito tariffario da loro servito, secondo le modalità e i tempi dalla medesima definiti.

Con riferimento alle modalità di aggiornamento è necessario valutare l'opportunità di modificare gli attuali indici utilizzati per l'aggiornamento periodico, in relazione alla peculiarità del cosiddetto trasporto secondario, svolto esclusivamente su gomma e pertanto caratterizzato da costi legati all'andamento dei prezzi dei carburanti.

In particolare, rispetto alle attuali modalità di aggiornamento, si potrebbe prevedere un meccanismo di aggiornamento della $QTCA_i$ riferito in parte al tasso medio annuo dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT ed in parte prezzo medio del gasolio auto rilevato e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso dell'anno.

Pertanto ad inizio di ogni anno solare t la variazione dell'elemento a copertura dei costi di trasporto $QTCA_i$ sarà data dalla somma del 50% della variazione del tasso medio annuo, riferito ai dodici mesi dell'anno precedente l'aggiornamento $t-1$, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT e dal 50% della variazione del prezzo medio del gasolio auto registratasi nell'anno precedente l'aggiornamento $t-1$ rispetto all'anno $t-2$.

L'Autorità intende prevedere una periodicità di revisione del livello dell'elemento a copertura dei costi di trasporto $QTCA_i$, di quattro anni.

Q5: *Si ritiene corretto utilizzare per l'aggiornamento dell'elemento $QTCA_i$, oltre che l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, la variazione del prezzo medio del gasolio auto rilevato dall'MSE? Se sì, si ritiene corretta la percentuale del 50% per ognuno?*

4.2 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

4.2.1 Riprendendo le considerazioni già esposte, l'attuale frammentazione e non omogeneità dei valori applicati sul territorio nazionale non trova giustificazione dal punto di vista dei costi sostenuti dai diversi esercenti. La componente QVD , infatti, remunera i costi sostenuti dall'esercente con riferimento alle attività inerenti alla commercializzazione (contrattualizzazione del cliente, assistenza, fatturazione, gestione dei pagamenti ecc.)⁸ che

⁷ Si veda la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04.

⁸ Per una descrizione dettagliata delle funzioni normalmente svolte nell'ambito dell'attività di commercializzazione dai soggetti esercenti l'attività di vendita al dettaglio si rimanda a quanto illustrato nel DCO n. 48/07.

sono, nella maggior parte dei casi, sostanzialmente indifferenziate in relazione a variabili quali l'ubicazione geografica del cliente finale.

- 4.2.2 Conseguentemente l'Autorità, come già effettuato per il settore del gas naturale, intende adottare misure finalizzate ad una omogeneizzazione della componente *QVD* su tutto il territorio nazionale, prevedendo un unico livello ed un'unica articolazione per tutti gli esercenti.
- 4.2.3 Ai fini della definizione dei prezzi per l'attività di commercializzazione la componente *QVD* deve essere determinata in modo tale da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo alla commercializzazione. Conseguentemente l'analisi deve considerare quali siano i costi sostenuti per servire il singolo cliente, in quale misura tali costi abbiano natura di costi fissi e per quale parte dipendano invece dai consumi dei singoli clienti.
- 4.2.4 Tale analisi dovrebbe quindi comportare una eventuale revisione della componente relativa alla vendita al dettaglio *QVD* sia in termini di livello, non aggiornato dall'anno termico 2001-2002, sia in termini di l'articolazione dei corrispettivi (componente fissa e componente variabile).
- 4.2.5 Con riferimento a quest'ultimo punto, tuttavia, si evidenzia come una modifica dell'attuale articolazione della componente, che prevede la presenza di un solo elemento variabile non differenziato per scaglioni di consumo, debba essere accompagnata da misure di mitigazione dell'impatto sulla spesa del cliente finale⁹. L'introduzione di tali meccanismi può comportare, però, una complicazione gestionale per l'esercente e problemi di comprensione della bolletta da parte del cliente finale. Per tali motivi l'Autorità intende proporre di mantenere per la componente *QVD* l'articolazione vigente.
- 4.2.6 Per quanto riguarda il livello, l'Autorità ha proceduto ad un'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti. Nel corso dello svolgimento di tale attività sono emerse alcune difficoltà in termini di disponibilità e di significatività dei dati medesimi, che hanno indotto l'Autorità ad integrare l'analisi, utilizzando i dati relativi al settore del gas naturale, dal momento che le attività relative alla commercializzazione e gli obblighi a carico degli esercenti non sono dissimili dalle attività e dagli obblighi a carico degli esercenti la vendita di gas naturale nell'ambito del servizio di tutela.
- 4.2.7 In considerazione delle risultanze emerse, il livello medio che l'Autorità intende proporre per la componente *QVD* è del tutto analogo a quello previsto per il settore del gas naturale. In particolare dai dati di settore emerge che il consumo medio dei clienti si attesta su 250 Smc/anno ca. Per un cliente caratterizzato da tale livello di consumo la remunerazione riconosciuta ad un esercente il servizio di tutela nel settore del gas naturale è pari a 38,02 Euro/anno. Conseguentemente, l'Autorità intende riconoscere tale livello che, articolato in quota variabile, è pari a 0,152080 Euro/Smc.
- 4.2.8 Per quanto attiene, infine, alle modalità di aggiornamento della componente, l'Autorità intende prevedere che il livello della componente *QVD* definito abbia una validità almeno biennale, anche al fine di garantire la certezza dei ricavi agli esercenti e che successivamente tale livello sia oggetto di verifica e aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione del mercato.

⁹ Si pensi a quanto implementato nel settore del gas naturale attraverso l'introduzione del meccanismo di *Compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio* (UG2).

- Q6:** *Esistono elementi da considerare che potrebbero comportare il mantenimento della differenziazione della componente QVD a livello locale?*
- Q7:** *Si ritiene che l'articolazione della componente QVD debba essere diversa?*
- Q8:** *Devono essere considerati ulteriori criteri per la determinazione del livello della componente QVD?*